



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 30 agosto 2013

Prot. n. 224/13

Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Piero Grasso

Al Presidente della Camera dei Deputati
On.le Laura Boldrini

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Enrico Letta

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
On.le Angelino Alfano

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Dott. Maurizio Saccomanni

Al Ministro della Pubblica Amministrazione
e Semplificazione
On.le Gianpiero D'Alia

Al Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze
On.le Stefano Fassina

Al Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze
On.le Luigi Casero

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Pres. Filippo Patroni Griffi

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
On.le Gianpiero Bocci

A tutti i Parlamentari della Repubblica

e, p.c. Al Presidente della Repubblica Italiana
Dott. Giorgio Napolitano

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Alberto Di Pace

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Alfio Pini

Oggetto: - DECRETO LEGGE SULL' IMU E ENNESIMA DIMENTICANZA DEI VIGILI DEL FUOCO.
- RICHIESTA EMENDAMENTO IMU PRIMA CASA AL PARI FORZE POLIZIA E ARMATE.
- RICHIESTA EMENDAMENTO IMPOSTE COMPRAVENDITA PRIMA CASA E DETRA -
ZIONE MUTUI IPOTECARI AL PARI FORZE POLIZIA E ARMATE.

Come è noto, il 28 agosto u.s. il governo ha emanato il decreto legge relativo, tra l'altro, alla revisione dell' IMU, recante "disposizioni urgenti in materia di imposizione immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni".

Dalle notizie che ci giungono, nel decreto è (giustamente) prevista una norma di agevolazione fiscale IMU in favore delle **forze di polizia e forze armate**, laddove, per tale personale, **non sono richieste** le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Da quanto ci risulta la norma approvata dal consiglio dei ministri dovrebbe essere la seguente:

*4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare**, nonché da quello dipendente delle **Forze di polizia ad ordinamento civile** e non concesso in locazione, **non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.***

Spiace constatare che, ancora una volta, il governo si è dimenticato dei vigili del fuoco.

In poche parole l'abitazione del poliziotto, come del militare, ai fini IMU, è considerata prima casa (con i relativi benefici), senza la necessità di risiedervi ed ivi stabilire la dimora abituale, mentre l'abitazione del vigile del fuoco necessita di residenza nonché che sia adibita a dimora abituale, cosa a volte impossibile, se si viene trasferiti per ragioni di servizio.

Eppure l'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato << **Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** >> , riconosce la particolare specificità lavorativa dei vigili del fuoco, al pari delle forze armate e di polizia, vigili del fuoco che sono peraltro anch'essi soggetti a frequenti trasferimenti su tutto il territorio nazionale.

A ciò si aggiunge la grave sperequazione esistente già da tempo tra i vigili del fuoco e le altre forze di polizia, in materia di retribuzioni, pensioni e carriere, oltre ad altri istituti previdenziali quali gli infortuni sul lavoro ed i benefici derivanti da causa di servizio.

Per quanto sopra, siamo a biasimare fortemente l'azione del governo laddove non riconosce (per l'ennesima volta) parità di trattamento ai vigili del fuoco, e chiediamo che in sede di conversione in legge del decreto, sia sanata almeno questa sperequazione riguardante l' IMU, con il seguente emendamento:

EMENDAMENTO 1 RICHIESTO DA CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

All' articolo 2, comma 4, dopo le parole << *forze di polizia ad ordinamento civile* >> inserire le seguenti << *e del Corpo nazionale vigili del fuoco* >>

Parimenti, torniamo a chiedere di estendere ai vigili del fuoco anche le speciali "agevolazioni fiscali per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia " previste dall' art. 66 della legge 21/11/2000, n. 342, laddove (giustamente), prevede che non è richiesto l'obbligo di residenza di tale personale nel comune ove sorge l'unità abitativa, ai fini della determinazione delle aliquote agevolate "prima casa" per quanto riguarda la "imposta di registro" e l' "IVA" dovuta nei trasferimenti immobiliari (compravendite).

La stessa norma prevede inoltre che agli appartenenti alle forze di polizia e forze armate non è richiesto il requisito della "dimora abituale" ai fini della possibilità di detrarre gli interessi dei mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione della casa di proprietà.

La norma cui ci riferiamo è la seguente:

**Art. 66 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale"
(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)**

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare**, nonché da quello dipendente delle **Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa**, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare**, nonché a quello dipendente delle **Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale**.

Come si può notare, anche qui, come al solito i vigili del fuoco sono stati dimenticati, e sono anni che il Conapo segnala invano questa ennesima ingiustizia.

Siamo pertanto con la presente a richiedere, oltre all' emendamento sull' IMU, di inserire anche il seguente emendamento in sede di conversione del decreto legge, per porre fine all'ennesimo ingiustificato deterioro trattamento nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, rispetto alle Forze armate e di polizia, emendamento peraltro, anche questo, congruente con la specificità lavorativa dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

EMENDAMENTO 2 RICHIESTO DA CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole << Forze di polizia ad ordinamento civile >>, inserire le seguenti: << e del Corpo nazionale vigili del fuoco, >>.

I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, sono cortesemente pregati di inoltrare la presente ai componenti delle relative commissioni parlamentari che si occuperanno della conversione in legge del decreto-legge in argomento, nonché di darne opportuna informazione agli onorevoli relatori del provvedimento.

Confidando in un benevolo accoglimento, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

Roma, 30 agosto 2013



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

DECRETO-LEGGE

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO
ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE, NONCHE’ DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI”

Art. 2
(Altre misure in materia di IMU)

1. Per l'anno 2013 è abolita la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."

b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e non concesso in locazione, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.